



Partecipazioni (e altri titoli)

Partecipazioni

- ❖ Caratteri economico-aziendali
- ❖ Valutazione in bilancio (normativa e principi nazionali)
 - **Allocazione dei valori in bilancio**

B)III. Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate*
- b) imprese collegate*
- c) imprese controllanti*
- d) altre imprese*

C)III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) partecipazioni in imprese controllate*
- 2) partecipazioni in imprese collegate*
- 3) partecipazioni in imprese controllanti*
- 4) altre partecipazioni*

■ Formazione dei valori in bilancio



- Determinazione originaria del valore e modificazioni successive



- Criteri di valutazione

■ Valutazione

— *Criterio generale* —





Metodo del costo

- ➔ possibile per tutte le **partecipazioni immobilizzate**
- Se $C > P_n$: motivazione in Nota integrativa se in società controllate o collegate *ex art. 2426, 1° c., n. 3, 2° capoverso*
- Necessità di **svalutazione**
 - rischi insolvenza emittente
 - perdita redditività titolo
- Eventuale **ripristino valore originario**
- Allocazione in Conto economico utili e perdite delle partecipate legata ai *dividendi* o alla *copertura delle perdite*

Metodo del patrimonio netto

- ➔ possibile per le **partecipazioni immobilizzate** in **imprese controllate e collegate**
- Il valore per il quale la partecipazione è iscritta viene “*ancorato*” al patrimonio netto della partecipata (*pro-quota*)

Criteria di determinazione

- Il costo della partecipazione è aumentato degli utili e diminuito delle perdite maturate (per competenza) dalla partecipata
- Sono eliminati gli utili e le perdite – in capo alla partecipata – relativi a scambi con la partecipante non ancora realizzati
- Devono essere assestate nel tempo le *differenze originarie* fra il *costo* sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed i *corrispondenti valori del patrimonio netto della partecipata*

Analisi della differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni (**C**) e il corrispondente valore contabile del patrimonio netto delle partecipate (**Pn**)

- Differenza positiva (**C** > **Pn**)

- a. diversità valori [storici ↔ correnti]
- b. avviamento
- c. condizioni di prezzo *sfavorevoli*


- Differenza negativa (**C** < **Pn**)

- a. diversità valori [storici ↔ correnti] (*raro*)
- b. avviamento negativo
- c. condizioni di prezzo *favorevoli*

N.B.: non sempre è facile discriminare tra **b.** e **c.**

Applicazione dell'art. 2426, n. 4

- corrispondente quota P_n “*ultimo bilancio approvato*”
 - al netto dividendi
 - effettuate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
 - e quelle necessarie per il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423-bis

- necessario confronto tra 
 - $C = P_n$
 - $C > P_n, C < P_n \rightarrow$ sistemazione *differenza*

- Plus/minusvalenza su partecipazione
 - └─▶ iscrizione *riserva non distribuibile*

Esempio di determinazione del Valore di una Partecipazione nella società B (partecipata all'80% dalla Società A)

Dati:

- Costo d'acquisto al 1°.1.x1: 100.000
- Composizione Pn della Soc. B al 31.12.x1:

capitale sociale	70.000
riserve	10.000
utile es. x1	20.000
- Distribuzione ad “A” nell'esercizio x2 di un dividendo di 10.000
- Differenza iniziale tra C e Pn 36.000
 - maggior valore degli impianti 21.000 (amm. in 10 anni)
 - avviamento 15.000 (amm. in 5 anni)
- Utili interni sulle rimanenze 5.000



Metodo del costo

Esercizio x1

Partecipazioni	
100.000	

*Nessuna rilevazione
utile/perdita*

Esercizio x2

Partecipazioni		Cassa		Dividendi Proventi da part. — C)15)	
100.000		10.000			10.000



Metodo del patrimonio netto

Calcolo:

Utile su base consolidata

• utile Società B 31.12.x1	20.000
• – utili interni su rimanenze	–5.000
• utile Società B 31.12.x1 al netto degli utili interni	15.000
• quota 80% della Società A	12.000

Assestamento del maggior costo rispetto al Pn

• ammortamento maggior valore impianto	2.100
• ammortamento avviamento	3.000
• totale	5.100

$$12.000 - 5.100 = \underline{6.900}$$



Metodo del patrimonio netto (*segue*)

Esercizio x1

Partecipazioni		Rivalutazioni di part. Rettifiche di valore di attività finanziarie — D)18)a)	
100.000			
6.900	←	→	6.900

Esercizio x2

Partecipazioni		Cassa	
100.000			
	10.000 ←	→	10.000

❖ Valutazione in bilancio (principi contabili internazionali) (Ias 27, 28, 31, 32, 39 e Ifrs 3 e 7)

■ Nel cd. “**Bilancio individuale**” (cioè il *Bilancio di singola impresa* predisposto dalle società che non redigono il Bilancio consolidato e che non sono partecipate, direttamente o indirettamente, da società che lo redigono):

- le *partecipazioni di collegamento e in joint venture* sono valutate a *patrimonio netto*
- le *altre partecipazioni* sono valutate in aderenza allo Ias 39, cioè a *fair value*

■ In tutti gli altri casi → redazione del *Bilancio consolidato* e del *Bilancio di singola impresa*, che in questo caso è denominato “**Bilancio separato**”; in quest’ultimo:

- le *partecipazioni di controllo, di collegamento e in joint venture* sono valutate a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)
- *le altre partecipazioni* sono valutate in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)

◆ Partecipazioni valutate a *patrimonio netto*

➔ *Identificazione e trattamento in bilancio* della differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni [**C**] e il corrispondente *patrimonio netto* delle partecipate espresso a *fair value* [**fair value (Pn)**] (*riesposizione di attività e passività a fair value*)

■ **C** ↔ *fair value (Pn)*

■ ● *Nel caso di C > fair value (Pn)*

→ L'*avviamento (goodwill)* è incluso nel valore di carico della partecipazione

● *Nel caso di C < fair value (Pn)*

→ *Qualsiasi eccedenza* è esclusa dal valore di carico della partecipazione ed è invece inclusa come *provento* nella determinazione della quota di utile/perdite di competenza della partecipante

◆ Partecipazioni non valutate a patrimonio netto

→ Valutazione a costo (storico) [C]

o

→ Valutazione in base allo *Ias 39*, cioè a *fair value* [FV]



Trattamento in bilancio delle variazioni di FV:

- Per le Partecipazioni detenute a scopo di negoziazione (*Held for trading*) → Δ *fair value* a Ce
- Per le Partecipazioni disponibili per la vendita (*Available for sale*) → Δ *fair value* a Sp

Allegato 1: le categorie di attività finanziarie negli Ias/Ifrs

→ *Loans and receivables (Crediti)*

[v. Scheda “Crediti” ► **costo ammortizzato**]

→ *Held to maturity (HTM)*

Attività finanziarie a scadenza fissa e con pagamenti fissi o determinabili che l'azienda ha intenzione e capacità di mantenere fino alla scadenza ► **costo ammortizzato**

→ *Held for trading (HFT) o Fair value to profit and loss (FVTPL)*

Attività finanziarie acquisite per la negoziazione (attività di *trading*) e detenute con lo scopo di ottenere un profitto dalle fluttuazioni di breve periodo del prezzo di mercato ► **fair value, con Δ fair value a Ce**

→ *Available for sale (AFS)*

Attività finanziarie disponibili per la vendita che non rientrano nelle categorie precedenti ► **fair value, con Δ fair value a Sp**

Allegato 1-bis: Provvedimenti sulla valutazione dei titoli del circolante in tempi di crisi

1. *Provvedimento SEC in US per limitare gli effetti sui bilanci della crisi dei mercati finanziari*

2. *Seguito dalla modificazione allo Ias 39 deliberata il 13 ottobre 2008 dallo Iasb e immediatamente omologata dall'Ue*

2a *Sintesi della modificazione dello Ias 39:*

- *Eliminazione del divieto di trasferire le attività finanziarie da FVTPL o AFS ad altra categoria, anche ad una che preveda di utilizzare il costo o il costo ammortizzato e non il fair value*
- *In sede di prima applicazione, la data di riferimento per la valorizzazione delle attività trasferite è il 1° luglio 2008*

2b *Le attività trasferite sono successivamente assoggettate a impairment test per verificare l'eventuale perdita durevole rispetto al fair value al 1° 7.08*

- ↪ Si crea una disparità di trattamento tra le imprese che redigono il bilancio Ias/Ifrs e le imprese che redigono il bilancio secondo il D.lgs 127/91
- ↪ Intervento del legislatore italiano: **D.L. 29/11/2008 n. 185**, convertito nella **L. 28/1/2009, n. 2**:

Comma 13 dell'art. 15: “Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”

(si applicano per i titoli del circolante criteri desunti da quelli impiegati per le immobilizz., quasi come se i titoli fossero stati immobilizzati al 1°1 o al 1°7)



D.M. del 24.7.2009:

- ... vista la nota n. 32-09-000101 del 19 giugno 2009, con la quale l'**ISVAP** ha rappresentato l'opportunità di estendere all'esercizio 2009 l'applicazione delle misure anticrisi di cui al citato articolo 15, comma 13;
- ritenuto opportuno estendere tale misura anche per l'esercizio successivo a quello in corso al 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto n. 185, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;

Decreta:

- **Art. 1. Le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto.**

❖ Ulteriori sviluppi a livello di principi contabili internazionali (novembre 2009)

- Lo IASB approva l'Ifrs 9 “*Financial instruments*”, destinato a sostituire lo Ias 39

*“IFRS 9 uses a **single approach** to determine whether a financial asset is measured at **amortised cost or fair value**, replacing the many different rules in IAS 39. The approach in IFRS 9 is based on how an entity manages its financial instruments (its business model) and the contractual cash flow characteristics of the financial assets. The new standard also requires a **single impairment method** to be used, replacing the many different impairment methods in IAS 39. Thus IFRS 9 **improves comparability and makes financial statements easier to understand for investors and other users**” [IASB – press release 12 November 2009].*

- La Commissione UE interrompe l'endorsement di tale Ifrs

... to be continued ...

❖ Modalità fiscali di valutazione

- **Partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni:** è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre, ai sensi degli artt. 86 e 101, *plusvalenze* e *minusvalenze*

➡ Per le partecipazioni valutate a *costo*:

- ◆ riferimento *implicito* alla *nozione generale di costo* (art. 110)
- ◆ eventuali *plusvalenze iscritte nello S.p.* (ad esempio per deroga *ex art. 2423, 4° c.*) *non* concorrono a formare il reddito fiscale
- ◆ in caso di cessione, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (art. 86, 4° c., ultima frase)



- ◆ per le **plusvalenze da realizzo**, diverse da quelle di cui all'art. 87, applicazione della normativa generale (art. 86, 4° c.)
 - concorrono a formare il reddito nell'esercizio di realizzo, *oppure*
 - in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (se iscritte negli ultimi tre bilanci come immobilizzazioni)

- ◆ **minusvalenze deducibili**
 - da realizzo (art. 101, 1° c.)

- ◆ **plusvalenze e minusvalenze** sono quantificate facendo riferimento all'*ultimo valore fiscalmente riconosciuto*

... Tuttavia ...



“Participation exemption” (Art. 87 Tuir)

Plusvalenze

Le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società (residenti e non residenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile — nella misura del 95% — se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la partecipazione è ininterrottamente posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione (metodo applicato: LIFO);
- le partecipazioni sono classificate come immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

- la partecipata sia collocata in stati con regime fiscale allineato con quello interno e sia consentito un adeguato scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali;
- la partecipata esercita una effettiva attività commerciale (tale requisito non rileva per le partecipate quotate).

La disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Resta ferma l'esenzione all'84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data, sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali anteriormente all'1.1.2004, senza limiti di tempo.

Minusvalenze

Le minusvalenze realizzate relative alle partecipazioni che soddisfano le condizioni indicate non sono deducibili se la partecipazione viene ceduta dopo dodici mesi dall'acquisto.

Sono inoltre indeducibili le minusvalenze da svalutazione di partecipazioni.



- ➔ Per le partecipazioni valutate sulla base del *metodo del “patrimonio netto”*:
 - ◆ *plusvalenze da realizzo* → v. *lucidi precedenti*
 - ◆ non deducibilità, anche a titolo di ammortamento, della parte del costo di acquisto eccedente la frazione di capitale netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (art. 101, 3° c.)
 - ◆ *minusvalenze deducibili*:
 - da realizzo (art. 101, 1° comma)

➔ Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

- ◆ concorrono a formare il reddito fiscale sulla base di: *ricavi di cessione – costi di acquisto – rimanenze* (art. 85, 1° c., punto c)
- ◆ rimanenze valutate (art. 94, 1° c.) in modo simile ai beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (art. 92)
- ◆ norme particolari in ordine a:
 - raggruppamento in categorie omogenee per natura (art. 94, 3° c.)
 - *valore minimo di riferimento* (art. 94, 4° c.) → v. lucido *Modalità di calcolo ...*
 - altri aspetti (art. 94, commi successivi)



Modalità di calcolo del valore minimo di riferimento (art. 94, 4° c.)

◆ *Titoli negoziati in mercati regolamentati*

Prezzi rilevati nell'ultimo giorno o media aritmetica prezzi rilevati nell'ultimo mese (per le *partecipazioni*: media aritmetica dell'ultimo semestre)

◆ *Altri titoli*

Valore normale determinato in modo comparativo al valore normale di titoli negoziati con caratteristiche analoghe o, in mancanza, in base ad elementi obiettivi

Deroghe per i soggetti che redigono il bilancio in aderenza ai principi contabili internazionali

♦ art. 110, co. 1-bis:

“i *maggiori o minori valori* dei beni [...] che si considerano immobilizzazioni finanziarie, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo ai fini fiscali → rilievo fiscale anche delle *plusvalenze e delle minusvalenze da valutazione*

♦ art. 94, co. 4-bis:

“la *valutazione* dei beni indicati all’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e) [attività finanziarie non immobilizzate], operata in base alla corretta applicazione [dei principi contabili internazionali] assume rilievo anche ai fini fiscali → rilievo fiscale anche delle *plusvalenze e delle minusvalenze da valutazione*